

Provincia di Biella

**Ordinanza n. 104 - 09-07- 464BI – Domanda datata 28 maggio 2026, registrata in data 05 giugno 2026 al n. 10927 di prot. prov. per variante sostanziale e contestuale trasferimento di titolarità della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da pozzo da falda freatica, in Comune di Biella, località Chiavazza (BI), ad uso agricolo, assentita in precedenza all'Azienda Vivai Furno Renato con D.D. della Provincia di Biella del 15 febbraio 2022 n. 204. Fascicolo provinciale 464BI C.U.R. BI01004.**

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, funzionario tecnico Dott.ssa Alice Zeolla, incaricato con determinazione Dirigenziale n° 6, del 09 gennaio 2026,

Premesso che:

con D.D. della Provincia di Biella 15 febbraio 2022, n. 204, è stata assentita all'Azienda Vivai Furno Renato, con sede in Biella (BI), via Detomati n. 36, specifica concessione preferenziale per poter derivare una portata massima pari a 1,0 l/s, un volume medio annuo pari a 6000 m3, a cui corrisponde una portata media annua pari a 0,32 l/s, mediante un pozzo in falda superficiale in comune di Biella (BI), ad uso agricolo;

Preso atto che:

la suddetta concessione per effetto della D.D. n. 204/2022, è stata accordata per anni quaranta (40), successivi continui e decorrenti dal 15 febbraio 2022, data del provvedimento di concessione, e che pertanto, la medesima verrà a scadere in data 14 febbraio 2062;

la concessione in parola fu subordinata all'osservanza di condizioni, obblighi e prescrizioni contenute nel disciplinare n. 3.214 di repertorio, sottoscritto in data 24 novembre 2021 dal legale rappresentante dell'Azienda Vivai Furno Renato;

all'utenza idrica costituita dalla derivazione d'acqua accordata con D.D. della Provincia di Biella n. 204/2021, la competente Direzione Regionale attribuì, ai fini della riscossione del canone demaniale, il codice utenza: BI01004;

Vista ora:

la domanda pervenuta in data 5 giugno 2026, e registrata in pari data, al n° 10.927 di protocollo provinciale, con cui il richiedente in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Vivai Furno Enrico chiede una variante sostanziale, per realizzazione di un nuovo pozzo di prelievo in falda freatica, ad uso agricolo e contestuale trasferimento della titolarità della suddetta concessione allo scopo di poter derivare una portata massima complessiva pari a 2,0 l/s, un volume complessivo annuo pari a 12.000 m3, a cui corrisponde una portata media annua complessiva pari a 0,38 l/s , d'acqua pubblica sotterranea ai sensi del D.P.G.R. 10/R/2003 e ss.mm.ii., in comune di Biella (BI), ad uso agricolo (irrigazione piantagioni floro-vivaistiche), senza obbligo di restituzione di colature e di eccedenze.

Accertato che:

l'Azienda Vivai Furno Enrico ha provveduto a corredare suddetta istanza di variante sostanziale con la documentazione prevista ai sensi dell'art. 8 del regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" (L.R. n. 61/2000), approvato con D.P.G.R. n. 10/R/2003 e ss.mm.ii., depositando agli atti d'ufficio:

- Relazione tecnica e idrogeologica con elaborati cartografici datata maggio 2026, redatta da professionista abilitato del settore (Geologo);
- Scheda del catasto delle derivazioni idriche;
- Ricevuta versamento dell'acconto delle spese di istruttoria;
- Visura camerale della società richiedente il subentro.

Dato atto che:

l'avvio del procedimento relativo a variante sostanziale della concessione, ex articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., è stato comunicato all'Azienda richiedente in data 24

giugno 2026, con nota registrata al n. 12.339 di prot. prov. ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1° maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Ritenuto che:

la su indicata variante è stata considerata sostanziale, in quanto riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 27, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., in quanto incidenti sulla concessione, e comportanti una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:

- Variazione in aumento del prelievo;
- Modifica opere di derivazione;

Necessario quindi procedere con la pubblicazione del presente avviso nel B.U. della Regione Piemonte, oltre che l'inserimento delle informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua in oggetto nella sezione "Avvisi ed Annunci Legali – Atti di altri Enti" del sito internet della stessa Regione Piemonte;

Verificato che:

le opere di captazione non ricadono all'interno di aree protette ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 recante "testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

le soglie dimensionali di ciascuna singola derivazione d'acqua pubblica non rientrano fra le categorie stabilite dagli allegati del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e che, quindi, il rilascio della variante risulta escluso dai procedimenti di "Verifica" e "Valutazione" nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, di cui agli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

ai sensi del regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)", approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di nuova concessione non rientra fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Richiamato:

l'articolo 24, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il quale stabilisce che tutte le concessioni di derivazione d'acqua pubblica sono temporanee, mentre il comma 2, lettera b), stabilisce che fatto salvo quanto previsto da norme speciali, le stesse non possono eccedere i 40 anni in caso di usi diversi da "agricolo" e "piscicolo", come individuati ed indicati nell'allegato F) a detto regolamento;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);

✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato

istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);

✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

il corpo idrico sotterraneo da cui avviene parte del prelievo d'acqua, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è denominato GWB-S1 – “Pianura Novarese, Biellese e Vercellese”, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "buono":

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda depositata in data 5 giugno 2026 al n. 10.927 di prot. provinciale per variante sostanziale, per terebrazione di un nuovo pozzo e contestuale trasferimento di titolarità alla concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica assentita in precedenza con D.D. del 15 febbraio 2022 della Provincia di Biella n. 204, in Comune di Biella (BI), ad uso agricolo, senza obbligo di restituzione dei reflui di scarico;

### Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27 settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34, del 19 dicembre 2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 2, del 15 gennaio 2026 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028”;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

### ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti le derivazioni d’acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>
2. l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/08/2026, all’Albo Pretorio del Comune di Biella (BI);
3. la convocazione della visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 29/09/2026, con ritrovo alle ore 10:30 presso l’Unità locale operativa, ubicata in Via Milano n. 149, in Comune di Biella (BI);
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall’inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Biella (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, sia trasmessa oltre che al soggetto richiedente la variante sostanziale alla concessione, anche ai sotto indicati soggetti per l’espressione di eventuale parere ai sensi dall’articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
  - \* Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;
  - \* Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
  - \* Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
  - \* Comune di Biella (BI);
6. alla Amministrazione Comunale di Biella (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione;
7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
  - l’Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
  - l’Organo competente al rilascio dell’atto finale è il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin;
  - l’Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d’Italia), telefono 015/8480762, e-mail [acque@provincia.biella.it](mailto:acque@provincia.biella.it);
  - il Funzionario tecnico responsabile del procedimento amministrativo e dell’istruttoria è la Dott.ssa Alice Zeolla;
  - Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di adozione della presente ordinanza ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell’istante;
8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d’istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
9. che, a tale scopo, per consentire l’esercizio dei diritti derivanti dall’articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all’espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;

10. al rappresentante dell'amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi afferenti le opere di derivazione da realizzare, ove necessari;

11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella lì, 22/07/2026

Il Dirigente  
Dott.Graziano Stevanin